

Alla c.a. Presidente XIII Commissione Permanente Territorio, ambiente, Beni ambientali Senato della Repubblica, Roma

Roma, 12 gennaio 2015

Oggetto: Nota del Consorzio Italiano Compostatori ai DDL AS 1676, Collegato Ambientale

Illustri Senatori, gentile Presidente,

Vogliamo qui illustrare il nostro parere sul disegno di legge in oggetto ed offriamo le seguenti osservazioni al DDL AS1676.

# PROPOSTE DDL AS1676 ART. 17

#### Art. 17.

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona,».

L'art.17, introdotto alla Camera dei deputati, attraverso la modifica dell'allegato 2 al Dlgs 75/2010, include espressamente i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002 quali matrici per l'ammendante compostato misto.

#### **COMMENTI CIC**

Innanzitutto un'annotazione di carattere formale: le modifiche alLa norma sui fertilizzanti devono essere effettuate con decreto del Ministero delle Politiche Agricole così come citato dall'art. 10 DEL D.LGS. 75/2010, *Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati, del d.lgs.* 75/2010. Nel merito a nostro avviso si ritiene che le modifiche proposte sono pleonastiche e purtroppo non vanno a sanare alcune criticità che il settore rileva nel fine vita dei manufatti compostabili così come definiti dallo standard tecnico UNI EN-13432.

Sede Legale e Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

PI 01813631205 C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20873 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 02 953 370 98

E-mail: <a href="mailto:cic@compost.it">cic@compost.it</a> URL: <a href="http://www.compostabile.com">http://www.compostabile.com</a>



#### Si ritiene quindi che:

- 1. I materiali compostabili sono già implicitamente ammessi dal d.lgs. 75/2010;
- 2. Perché solo i prodotti plastici? Esistono anche quelli in cellulosa!
- 3. Perché ammettere alcuni manufatti e escluderne degli altri? Se sono compostabili lo sono tout court;
- 4. Se si ritiene che i prodotti assorbenti per la persona possano creare criticità, non possiamo neanche nascondere la problematica e proprio il d.lgs. 152/10 dovrebbe contenere gli strumenti di riduzione/riciclo di tutte le tipologie di rifiuti prodotti.

#### PROPOSTE CIC

Il CIC propone di avviare anche in sede parlamentare, magari con atti normativi concreti, una riflessione generale sul tema dei manufatti compostabili e sul fine vita degli stessi.

La riflessione deve coinvolgere gli stakeholders che effettuano il cosiddetto (così come previsto dalla Direttiva Imballaggi) Riciclo Organico. Si propone dunque una fase di approfondimento interdisciplinare alla tematica. Sarebbe opportuno che il Ministero dell'Ambiente, tramite le proprie strutture tecniche (Ispra per es.) apra una fase di collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori al fine di definire quali manufatti compostabili possono essere idonei al Riciclo Organico ed a quali condizioni tecniche ed operative.

Il CIC è a disposizione per definire un percorso anche all'interno del d.lgs. 152/2010 modificando per es. l'art. 206 comma 2.

Il CIC ha avviato una campagna di monitoraggio su tutti gli impianti italiani per verificare le modalità di accettabilità di questi materiali negli impianti di compostaggio/digestione anaerobica.

#### PROPOSTE DDL AS1676 ART. 24

#### Articolo 24

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «19-bis. È autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, con l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non

L'articolo 24, introdotto alla Camera dei deputati, riguarda il trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico.

Al comma 1 si autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale, sia pure esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. La disposizione stabilisce che alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Il comma 2 consente di realizzare

E-mail: <a href="mailto:cic@compost.it">cic@compost.it</a> URL: <a href="http://www.compostabile.com">http://www.compostabile.com</a>



- superiore a 900 litri. A tali utenze domestiche è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
- 2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

e mettere in esercizio, previa denuncia di inizio attività (DIA), impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati.

# **COMMENTI CIC**

Innanzitutto occorre chiarire che la capacità impiantistica in Italia relativa al compostaggio industriale è assolutamente, in questo momento, in grado di ricevere più rifiuti organici di quanto vengono attualmente conferiti. Quindi non è vero che ci sia "la carenza della capacità di compostaggio". E' vero che in alcune regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Basilicata e Molise) gli impianti sono insufficienti. E' altresì vero però che gli impianti in altre regioni trattano i rifiuti organici provenienti da queste regioni. Inoltre occorre ricordare che

E-mail: <a href="mailto:cic@compost.it">cic@compost.it</a> URL: <a href="http://www.compostabile.com">http://www.compostabile.com</a>



i volumi importanti di rifiuti organici sono prodotti nelle grandi città. Il messaggio è : mancano impianti industriali di compostaggio in alcune realtà, problematica che non viene comunque risolta con il compostaggio comunitario.

Il compostaggio di comunità (così come il compostaggio domestico) è già possibile ora e può essere effettuato a norma di legge. Dal punto di vista normativo non si comprende la necessità di introdurre modifiche al d.lgs. 152 dato che in Italia sono presenti dal 1998 le procedure semplificate (DM 5.2.98 e sue modd. e integrazioni ora art. 214 del d.lgs. 152). Inoltre esiste la possibilità di effettuare compostaggio con quantitativi inferiori alla taglia industriale in modo sperimentale con fini di ricerca.

Si aggiunga a tutto questo la recente emanazione del DECRETO SBLOCCA ITALIA (Decreto Legge , testo coordinato 12.09.2014 n° 133 , G.U. 11.11.2014)

Dove all'art. 35 (...) si prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.

L'introduzione tout court di impianti senza autorizzazioni e controlli a nostro avviso potrebbe generare alcune criticità che andremo ad elencare:

- 1. Si rischia di istituire un sistema senza controlli e con autorizzazioni "leggere" che effettivamente penalizzano gli impianti industriali;
- 2. Non è chiaro chi gestirà questi piccoli impianti;
- 3. È molto rischioso permettere il trattamento di rifiuti non domestici: possono comprendere anche i fanghi di depurazione ad esempio? o gli scarti di macellazione ? o reflui agro-industriali ?
- 4. L'istallazione di questi impianti potrebbe causare conflitti sul territorio laddove è tuttora già molto difficile proporre e costruire impianti di qualsiasi taglia, nonostante in Italia ce ne siano già più di 150 di dimensioni industriali;
- 5. Siamo sicuri che le tecnologie per il compostaggio decentrato garantiscano quanto richiesto sia dalla normale prassi di compostaggio (80-90 giorni) che dalle norme vigenti? Siamo sicuri che avvenga un ciclo di compostaggio completo? E la gestione degli odori?
- 6. Chi garantisce la qualità del compost prodotto? Avremo due qualità? Quella che devono produrre gli impianti industriali, con severi controlli, che riconosce i criteri del d.lgs. 75/2010, e una qualità senza controlli, magari con il possibile rischio di patogeni, plastiche, ecc.?

Diverso invece sarebbe la possibilità di incentivare tale pratica in aree collinari o montuose difficilmente raggiungibili dal servizio di nettezza urbana, oppure incentivare la pratica del compostaggio ai fini didattici e sperimentali, entrambe pratiche che già ora sono previste dalla normativa; si tratterebbe solo di individuare le aree idonee e di proporre delle forme incentivanti che darebbero beneficio all'intero settore.



Quindi il CIC chiede di riflettere molto bene sulla necessità di introdurre questo nuovo articolo. Chi desidera, già oggi può fare il compostaggio di comunità dei rifiuti domestici senza modifiche alla legge. Si rischia di creare numerosi e inutili punti di conflitto che non risolvono i problemi nei centri urbani (neanche economicamente dato che le installazioni e il trattamento di attrezzature elettromeccaniche su piccola taglia ha costi che superano i 220€/t) dove soltanto la realizzazione di impianti con regolare autorizzazione può garantire il recupero delle frazioni organiche in ambienti controllati.

#### PROPOSTE CIC

- Ricomprendere il comma 1 dell'art. 24 (COMPOSTAGGIO DOMESTICO) tra le politiche di riduzione (art. 180 Prevenzione della prodizione di rifiuti).
- Ricomprendere, modificandolo, il comma 2 (COMPOSTAGGIO DI COMUNITA') tra le attività previste dall' Art. 211, Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.